

Verbale n. 8 del 1 ottobre 2019



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

**DELIBERAZIONE N. 100 : CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO E VIGILANZA DEL MERCATO,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI DI MISURA -
ANNUALITÀ 2019**

Il Segretario Generale riferisce che il Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere, in rappresentanza delle Camere di Commercio, hanno siglato un Piano esecutivo per la realizzazione di iniziative in materia di controllo e vigilanza del mercato da svolgersi nel corso del 2019 e mirate, in particolare, agli strumenti di misura.

L'iniziativa nasce dall'esigenza di dare seguito agli obblighi di programmazione dei controlli imposti dal Regolamento comunitario n. 765/2008, che richiede agli stati membri l'adozione ed il potenziamento di programmi nazionali di vigilanza, sulla base delle competenze delle Camere di commercio acquisite negli ultimi anni nel settore della metrologia legale.

Con la Convenzione relativa al piano esecutivo settoriale, le Camere di Commercio aderenti all'iniziativa saranno chiamate a svolgere un insieme di attività di controllo con riferimento ai seguenti ambiti:

- vigilanza sugli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale ed europea, con particolare riferimento agli *utility meters* (contatori del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica attiva e di calore);
- vigilanza sui preimballaggi CEE e nazionali;
- controlli casuali sugli strumenti in servizio, con particolare riferimento agli strumenti per pesare a funzionamento automatico e non automatico.

La Camera di Commercio di Brescia, che ha già partecipato a questa tipologia di iniziative e, da sempre, è impegnata sui temi della regolazione del mercato, fa parte del gruppo delle



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

Camere di commercio individuate dal Ministero per la realizzazione dell'iniziativa.

Le programmazioni settoriali hanno assegnato alla Camera di commercio di Brescia n. 3 ispezioni nell'ambito relativo alla vigilanza del mercato sugli *utility meters*, n. 4 ispezioni per la vigilanza sui preimballaggi CEE e nazionali e n. 4 ispezioni per i controlli casuali sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico e non automatico.

L'attività ispettiva, così come prevista dall'accordo, verrà realizzata mediante lo svolgimento delle seguenti tipologie di controllo:

- visivo-documentale e prove metrologiche: saranno effettuate n. 11 ispezioni che comporteranno il controllo di n. 22 strumenti/lotti; questa attività sarà svolta autonomamente dalla Camera di commercio;
- prove di accertamento della conformità, svolte con l'ausilio di laboratori accreditati, su n. 3 strumenti di misura.

La Camera di Commercio di Brescia si impegna a realizzare, entro il 31 dicembre 2019, le attività di vigilanza, salvo proroga proposta da Unioncamere.

Le attività eseguite nell'ambito della convenzione rientrano nell'obiettivo dirigenziale denominato "Diffusione delle conoscenze relative alla sicurezza del prodotto e alla metrologia legale - Ispezioni congiunte con altri organismi di controllo - Tutela del consumatore e dell'ambiente" - obiettivo P.I.R.A. 012-004-004.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Segretario Generale;



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

ritenuto opportuno aderire all'iniziativa nazionale al fine di rafforzare le funzioni di controllo e vigilanza del mercato;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

- a) di aderire all'iniziativa proposta da Unioncamere, attraverso le sottoscrizioni della Convenzione relativa al piano settoriale di vigilanza sui prodotti di competenza camerale, predisposta per le Camere di Commercio, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- b) di dare mandato al Segretario Generale di sottoscrivere gli accordi proposti da Unioncamere per la parte di progetto relativo alla provincia di Brescia.

**IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)**

**IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)**

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"



UNIONCAMERE



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E UNIONCAMERE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO E VIGILANZA DEL MERCATO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI DI MISURA.

ANNUALITÀ 2019

TRA

L'Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, P.I. 010000211001, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30/11/1959, cod. fis. TRPGPP59S30H175T

da una parte

E

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia in seguito denominata "Camera di commercio", avente sede legale in via Einaudi n° 23 – Brescia, P.I. 00859790172 rappresentata dal Segretario Generale Dr. Massimo Ziletti, nato a Brescia (BS) il 22/08/1964, cod. fis. ZLTMSM64M22B157V

dall'altra parte

VISTI

- il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- la decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 2 comma 2, secondo il quale "Le

camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a: (...)c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge”;

- *il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l’abrogazione”;*
- *il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, “Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva 2009/23/CE, e della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) che ne dispone l’abrogazione”;*
- *il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”, e, in particolare, l’art. 5 per i controlli casuali sugli strumenti in servizio e l’art. 6 per l’attività di vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea;*
- *il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, “Disciplina metrologica del confezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.”, e, in particolare, l’art. 12 relativo ai controlli sulla conformità degli imballaggi confezionati;*
- *la legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1994”, e, in particolare, l’art. 47 relativo alle procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE, come richiamato dall’art. 6, comma 3, del D.M. n. 93/2017;*
- *la legge 25 ottobre 1978, n. 690, “Adeguamento dell’ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi confezionati” e, in particolare, l’art. 10 relativo ai controlli sulla conformità delle disposizioni della presente legge degli imballaggi confezionati C.E.E.;*
- *la legge 19 agosto 1976, n. 614 di conversione, con modificazioni, del D.L. 3 luglio 1976, n. 451, recante “Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi confezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura”;*
- *i decreti di approvazione degli strumenti soggetti alla normativa nazionale ed europea.*

CONSIDERATO CHE

- *il Ministero dello Sviluppo economico (di seguito Ministero) esercita le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza sugli strumenti di misura e svolge attività di indirizzo in materia di servizi metrici;*

- il Ministero si avvale della collaborazione delle Camere di commercio per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo ai sensi del decreto ministeriale 93/2017, nonché delle normative settoriali citate nei visti;
- Unioncamere ha il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema camerale italiano, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- il Regolamento (CE) n. 765/2008 impone agli Stati Membri di dotarsi di piani nazionali di vigilanza del mercato e che, dal 2009, il Ministero stipula con l'Unioncamere protocolli d'intesa e convenzioni per definire ed attuare piani integrati di vigilanza del mercato;
- tali piani comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo - a cura delle Camere di commercio - che attività generali e di supporto, a cura di Unioncamere, e dirette a fornire strumenti operativi che agevolino gli Enti camerali nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato, nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale e l'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori;
- data la duratura collaborazione tra il Ministero ed il Sistema camerale sul tema della vigilanza del mercato, che è risultata efficace in termini di innalzamento della tutela dei consumatori e di garanzia di un mercato più trasparente e concorrenziale per le imprese, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 7 febbraio 2018 è stato confermato che, per la realizzazione di iniziative in materia di vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, il Ministero può stipulare convenzioni con enti ed organismi pubblici - tra cui Unioncamere - al fine di disciplinare i reciproci rapporti, definire il piano delle attività, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate;
- al fine di dare attuazione a quanto previsto nel richiamato decreto ministeriale del 6 marzo 2018 il Ministero e Unioncamere hanno stipulato un'apposita convenzione di durata biennale - sino al 31 dicembre 2020 - che prevede un impiego di risorse pari ad euro 2.000.000,00. L'accordo, all'art. 2, prevede la possibilità di realizzare programmi settoriali di controllo con riguardo anche agli strumenti di misura;
- allo scopo di attuare quanto previsto nella suddetta convenzione, il 17 giugno 2019 il Ministero e Unioncamere hanno siglato un piano esecutivo, del valore economico non superiore ad euro 900.000,00 che prevede la realizzazione di un programma annuale di vigilanza sugli strumenti di misura, rivolto a tutte le Camere di commercio e riferito all'annualità 2019;
- sulla base di quanto previsto nel richiamato piano esecutivo, si rende necessario coinvolgere le Camere di commercio. A tal fine, Unioncamere ha elaborato il presente modello di convenzione, previamente condiviso con il Ministero, come previsto nel capitolo 4, sezione 4.1., del piano esecutivo;
- le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e di liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un programma

nazionale di vigilanza sugli strumenti di misura relativo all'annualità 2019 e finalizzato ad eseguire le seguenti attività:

1. la vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale ed europea (art. 6, decreto ministeriale 93/2017), da svolgere presso gli operatori economici nei luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e commercializzazione degli strumenti, al fine di garantire che gli strumenti di misura immessi sul mercato o importati siano stati progettati e fabbricati in conformità ai requisiti previsti nella pertinente normativa di omologazione. L'attività ispettiva dovrà concentrarsi principalmente sugli *utility meters* (misuratori di gas, acqua, calore ed energia elettrica attiva), e su ulteriori ambiti concordati con il Ministero, anche tenendo conto delle segnalazioni provenienti da altre autorità, dai consumatori e/o dagli operatori di settore, e comunicati attraverso apposite indicazioni operative.
2. la vigilanza sui preimballaggi CEE e nazionali (d.P.R. 391/80; L. 690/78 e L. 614/76), da effettuare presso gli operatori economici nei luoghi di produzione, immagazzinamento e, marginalmente di *distribuzione* di tali prodotti, volti a verificare il rispetto della normativa che impone al produttore di garantire, attraverso l'adozione di metodi di controllo dei sistemi di pesatura e/o di riempimento, che il contenuto effettivo dei preimballaggi corrisponda a quello nominale. L'attività ispettiva dovrà concentrata principalmente su *prodotti diversi dai liquidi alimentari* individuati in accordo con il Ministero, anche tenendo conto di eventuali segnalazioni o dell'elevato rapporto prezzo-quantità degli stessi, e comunicati attraverso apposite indicazioni operative.
3. i controlli casuali sugli strumenti in servizio (art. 5 del decreto ministeriale 93/2017), da effettuare presso i luoghi di utilizzo degli strumenti di misura, con la finalità di accertare il corretto funzionamento degli stessi e, in via indiretta, la corretta esecuzione delle attività di verifica periodica svolte dagli organismi e laboratori abilitati. L'attività sarà riferita principalmente agli strumenti per pesare a funzionamento automatico e non automatico, nonché ad ulteriori tipologie di strumenti concordate con il Ministero, comunicate attraverso apposite indicazioni operative.

Il programma nazionale di vigilanza prevede la realizzazione di due tipologie di attività:

- *generali e di supporto*, svolte da Unioncamere anche per il tramite di proprie strutture che operano in regime di *in house providing* e di soggetti qualificati del sistema camerale;
- *ispettive*, a cura della Camera di commercio.

ARTICOLO 2 – ATTIVITÀ GENERALI E DI SUPPORTO

Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire alla Camera di commercio strumenti operativi di ausilio allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, nonché a favorire lo sviluppo delle competenze del personale camerale e un'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori.

Tali attività sono pianificate da Unioncamere e realizzate anche per il tramite di proprie strutture che operano in regime di *in house providing* e di altri soggetti qualificati del sistema camerale, e si concretizzano nella realizzazione delle seguenti azioni.

a) Programma di vigilanza e assistenza tecnico giuridica

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, predispose il programma nazionale di vigilanza sugli strumenti di misura e definisce i correlati piani locali. Al fine di assistere la Camera di

commercio nell'attuazione del piano locale, concordato nell'ambito della presente convenzione, Unioncamere mette a disposizione della stessa un servizio di assistenza in *back office* tramite personale esperto ed un servizio di posta elettronica dedicato (assistenza.vigilanza@dintec.it). Unioncamere inoltre fornirà le indicazioni operative per effettuare il campionamento degli operatori e per individuare le tipologie di strumento da sottoporre a controllo.

b) Indagine su dotazione strumentale delle Camere

Unioncamere, per il tramite di Dintec S.c.a.r.l., effettua un'indagine sulla strumentazione di lavoro delle Camere di commercio al fine di verificare la presenza di una dotazione minima uniforme e adeguata allo svolgimento dei controlli previsti, con particolare riferimento al settore dei preimballaggi. Sulla base delle risultanze di tale indagine, e previa intesa con il Ministero, alla Camera potrà essere assegnato un budget per l'acquisto di strumentazione ausiliaria.

c) Convenzioni quadro con i Laboratori

Unioncamere, per il tramite di Dintec S.c.a r.l., sulla base dei requisiti previsti dalle norme, elabora e pubblica avvisi per l'individuazione di laboratori accreditati di cui la Camera di commercio potrà avvalersi per la valutazione della conformità degli strumenti soggetti a vigilanza del mercato (art. 6 del DM 93/2017) e sottoscrive con i Laboratori selezionati una apposita convenzione quadro per garantire tariffe agevolate.

d) Predisposizione di procedure operative per lo svolgimento dei controlli e correlate iniziative formative

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, definisce le procedure operative e la modulistica per l'attuazione del programma di vigilanza di cui alla lettera a) e realizza specifiche iniziative di supporto formativo e informativo al fine di perseguire una maggiore omogeneità di approccio nella realizzazione delle ispezioni.

e) Attività di informazione e sensibilizzazione

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, cura la definizione e realizzazione di un piano di informazione e sensibilizzazione rivolto a titolari di strumenti metrici, utilizzatori di strumenti di misura e consumatori, finalizzato alla diffusione delle principali novità introdotte dalle recenti normative e alla promozione della cultura metrologica.

f) Predisposizione di strumenti per la rendicontazione

Unioncamere predispone gli strumenti informatici per la rendicontazione delle attività, anche valorizzando le banche dati esistenti, al fine di garantire la qualità dei dati e agevolare l'orientamento delle successive programmazioni delle attività di vigilanza.

g) Erogazione delle risorse economiche

Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura definita negli allegati alla presente convenzione.

La Camera di commercio si impegna a realizzare le seguenti attività:

a) Procedure ispettive

La Camera di commercio segue scrupolosamente le procedure operative, definite da Unioncamere d'intesa con il Ministero, per lo svolgimento omogeneo dei controlli.

b) Convenzione con Laboratori accreditati

La Camera di commercio affida le analisi di campione a laboratori che abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec S.c.a.r.l.

La Camera può affidare tali controlli a soggetti diversi, a condizione che questi ultimi siano in

possesso dei requisiti previsti dalle norme e che le tariffe e le modalità di erogazione della prestazione da essi proposte siano in linea con i criteri, anche di natura economica, previsti nell'ambito dell'iniziativa progettuale.

c) Programma di vigilanza

La Camera di commercio attua il programma di vigilanza locale secondo quanto previsto nella presente convenzione.

d) Supporto informativo

La Camera di commercio partecipa gratuitamente alle sessioni di supporto informativo organizzate in modalità webconference.

e) Rendicontazione

La Camera di commercio effettua la rendicontazione delle attività svolte nei tempi e con le modalità che saranno indicate da Unioncamere.

ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ ISPETTIVE (CONTROLLI)

La Camera di commercio si impegna a svolgere le attività di vigilanza rimborsate con i criteri e nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

Per "ispezione" si intende l'insieme delle seguenti attività: sopralluogo effettuato presso gli operatori economici e i luoghi di utilizzo degli strumenti, svolgimento dei controlli previsti (di cui al punto successivo) e gestione dei relativi seguiti.

Nell'ambito di ciascuna ispezione sono svolti i seguenti controlli, ove applicabili:

- controlli visivi e documentali, svolti autonomamente dalla Camera di commercio;
- esecuzione di prove metrologiche, svolte autonomamente dalla Camere di commercio ovvero con l'ausilio di un organismo accreditato di cui all'art. 2, lettera q) del D.M. 93/2017;
- prove di accertamento della conformità degli strumenti, ove assegnate, svolte con l'ausilio di laboratori accreditati secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 (cfr. art. 6, co. 1 lett. b) e co. 2, lett. b) del D.M. 93/2017).

Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo visivo/formale e documentale almeno due diversi di strumenti/lotti.

Ove nell'ambito dell'ispezione siano assegnate anche prove di accertamento della conformità degli strumenti, la Camera di commercio si impegna ad eseguirle con l'ausilio di laboratori accreditati che preferibilmente abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec S.c.a r.l.

Gli strumenti su cui effettuare le prove di accertamento della conformità sono acquisiti dalla Camera di commercio in base alle disposizioni vigenti (art. 47 della Legge n. 56/1996). In caso di riscontrate difficoltà per la loro messa a disposizione a titolo gratuito, e comunque in subordine, la Camera di commercio può procedere all'acquisto diretto.

Non sono ammissibili compensazioni economiche nell'ambito delle risorse assegnate nell'allegato n. 1 della presente convenzione.

ARTICOLO 4 – CRITERI DI RIMBORSO E MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

I controlli svolti dalla Camera di commercio sono rimborsati secondo i criteri definiti nell'allegato 1 alla presente convenzione, in particolare:

- ogni ispezione è soggetta a rimborso forfettario pari ad € 500,00 esclusivamente nel caso in cui siano state rispettate le modalità descritte all'articolo 3. Il rimborso si intende comprensivo del costo dell'accertamento per gli strumenti/lotti oggetto di controllo, del costo del trasferimento del personale presso l'operatore economico, nonché dell'eventuale costo per il trasporto dei mezzi di prova;
- il rimborso previsto per l'accertamento della conformità (eventuale acquisto strumenti ed esecuzione prove di laboratorio) è pari a massimo € 3.000,00 per accertamento. Il rimborso avverrà tuttavia sulla base dei costi effettivamente sostenuti e documentati dalla Camera; gli eventuali costi eccedenti il predetto importo massimo, sostenuti dalla Camera al fine di realizzare accertamenti di particolare complessità, saranno valutati secondo modalità preventivamente concordate e formalizzate tra il Ministero e Unioncamere ed eventualmente rimborsati, anche in quota parte, previa preventiva autorizzazione di spesa da parte di Unioncamere. Non sono ammissibili compensazioni con altre somme disponibili.

Il versamento delle somme da Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità:

- 30% alla sottoscrizione della convenzione
- 70% a saldo alla conclusione delle attività, sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero a Unioncamere.

ARTICOLO 5 – RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Entro il 15 gennaio 2020 la Camera di commercio trasmette all'indirizzo PEC di Unioncamere (unioncamere@cert.legalmail.it) la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute ed adeguatamente documentate tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

ARTICOLO 6 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIONCAMERE E LA CAMERA

Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati a Unioncamere al fine di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività.

Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra Unioncamere e la Camera di commercio.

ARTICOLO 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito anche GDPR) e del decreto legislativo 196/2003 le Parti - in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 4, punto 7 del GDPR - si impegnano a trattare i dati personali concernenti i firmatari e i referenti della presente convenzione, ovvero acquisiti allo scopo di dare attuazione alla stessa, esclusivamente per le finalità di gestione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e di rendicontazione e in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui al richiamato GDPR.

La base giuridica dei trattamenti, tenuto conto delle norme precedentemente richiamate, è costituita

dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

In particolare, ai fini dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, Unioncamere potrà acquisire dati comuni e di contatto (come qualificati all'art. 4 punto 1 del GDPR) del personale camerale coinvolto nell'esecuzione della convenzione. Tali dati saranno trattati con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nonché in base alle vigenti disposizioni di legge, dal personale degli uffici di Unioncamere preposti all'attuazione della convenzione, per le parti di rispettiva competenza, adeguatamente formato e istruito, e da soggetti designati come Responsabili esterni dei trattamenti ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 3, svolte dalle Camere di commercio in forza delle normative di settore richiamate in premessa, la Camera potrà eventualmente acquisire: a) dati personali comuni relativi ai soggetti dotati di poteri gestionali e di controllo nell'ambito dell'azienda soggetta ad ispezione, nonché del personale dedicato alle attività oggetto di verifica; b) dati giudiziari (qualificati all'art. 10 del GDPR), ovvero informazioni idonee a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D.lgs 159/2011 e/o la qualità di imputato o di indagato, necessari all'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo. Tali dati saranno trasmessi a Unioncamere esclusivamente ove previsto da specifici obblighi di legge e comunque non dovranno essere trasmessi per le finalità di rendicontazione di cui all'art. 5 della convenzione. Laddove per il migliore svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 vi fosse l'esigenza di condividere, nel merito, documentazione contenente i dati personali e/o giudiziari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza, la Camera avrà cura di provvedere alla loro trasmissione in forma anonima.

Le Parti si danno atto che i dati raccolti in ogni caso potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati qualificati (Ministero dello sviluppo economico, Autorità giudiziaria, Unioncamere e Accredia) - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità previste dalla normativa vigente in materia, e comunque per esclusive ragioni di legge - e non saranno oggetto di altre tipologie di comunicazione o diffusione in ambito nazionale o UE, se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

Ciascuna Parte provvederà a fornire ai rispettivi interessati l'informativa di cui all'art. 13 o 14 del GDPR.

ARTICOLO 8 - DURATA

La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2019, salvo proroga proposta da Unioncamere.

I controlli dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2019 e le correlate spese dovranno essere sostenute entro tale termine e liquidate entro il 15 gennaio 2020.

In considerazione della tempistica di sottoscrizione della presente convenzione, ed in via del tutto eccezionale, possono comunque formare oggetto di rimborso i controlli effettuati a partire dal 1° gennaio 2019 e sino alla data di sottoscrizione della convenzione, a condizione che siano stati svolti in piena compatibilità con i criteri previsti nell'art. 3 della presente convenzione.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILI

La Camera di commercio individua dr Antonio d'Azzeo, vice Segretario Generale vicario quale responsabile per l'attuazione della convenzione e il sig. Edoardo Perrotta, responsabile dell'ufficio Metrico e tutela del prodotto, quale referente operativo (e-mail: metrico@bs.camcom.it; tel.: 030/37 25 385).

Unioncamere individua dr. Amedeo Del Principe, responsabile del “*Servizio made in Italy e turismo, metrologia legale*” di Unioncamere quale Responsabile per l’attuazione della presente convenzione e la D.ssa Daniela Tauro (metrologia.legale@unioncamere.it; 06/4704327-257), parte del medesimo Servizio, quale referente operativo.

Per UNIONCAMERE

Il Segretario generale

(dr Giuseppe Tripoli)

F.to digitalmente

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’amministrazione digitale”

**Per la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA di
BRESCIA**

Il Segretario Generale

(dr Massimo Ziletti)

F.to digitalmente

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’amministrazione digitale”

ALLEGATO N. 1

PIANO DI VIGILANZA “STRUMENTI DI MISURA”

Tab. 1 Criteri di rimborso (rif. Art. 4).

ISPEZIONE		
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	Controllo sul campo	Accertamento della conformità
	Rimborso forfettario per le attività di controllo visivo, documentale e per l'esecuzione delle prove metrologiche realizzate dalla CCIAA nell'ambito della singola ispezione	Rimborso massimo per lo svolgimento delle attività di accertamento della conformità (IVA inclusa)
1) Vigilanza sugli strumenti	€ 500,00	€ 3.000,00
2) Vigilanza preimballaggi	€ 500,00	0
3) Controlli casuali	€ 500,00	0

Tab. 2 Piano locale di vigilanza

CCIAA	BRESCIA					
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	ISPEZIONI		CONTROLLO VISIVO DOCUMENTALE	ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ		TOTALE
	N. di ispezioni	N. strumenti / lotti da sottoporre a ispezione	Rimborso forfettario per i controlli visivi e documentali formali realizzati dalla CCIAA	N. di strumenti da sottoporre ad accertamento della conformità	Rimborso massimo per l'accertamento della conformità (IVA inclusa)	
Vigilanza del mercato (sugli strumenti)	3	6	€ 1.500,00	3	€ 9.000,00	€ 10.500,00
Vigilanza preimballaggi	4	8	€ 2.000,00	0	0	€ 2.000,00
Controlli casuali	4	8	€ 2.000,00	0	0	€ 2.000,00
TOTALE	11	22				€ 14.500,00

RIMBORSO COMPLESSIVO

Il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di Brescia per le attività di cui all'art. 3 della presente convenzione è pari a € 14.500,00 (IVA inclusa).

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(dr Giuseppe Ambrosi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"